



# **AGENTI CONTABILI E RESA DEL CONTO GIUDIZIALE**

## **Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174**

**“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

**La Parte III (Giudizio sui conti), Titolo I (Giudizio sui conti) Capo I (Generalità)** prevede alcune disposizioni specifiche che interessano la gestione della cassa economale e comportano lo sviluppo di alcuni specifici adempimenti.

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

**“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

La competenza territoriale è fissata dall'**art. 18, co. 1, lett. b), allegato 1 del Decreto** dove attraverso l'attribuzione alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente vengono individuate le amministrazioni interessate alla disciplina e agli adempimenti

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **art. 18, comma 1, lettera b) (competenza territoriale)**

Attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte:

***a) in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali***

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **art. 18, comma 1, lettera b) (competenza territoriale)**

Attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte:

***b)** riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente*

## **Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174**

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

**L'ambito del giudizio di conto è fissato dall'art. 137 e seguenti dell'allegato 1 al Decreto legislativo.**

**art. 137** *Ambito del giudizio di conto*

**art. 138** *Anagrafe degli agenti contabili*

**art. 139** *Presentazione del conto*

**art. 140** *Deposito del conto*

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 137 Ambito del giudizio di conto**

La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

*Fra gli agenti contabili sono ricompresi anche i soggetti incaricati di gestire fondi e cassa economale nell'interesse dalla propria Amministrazione*

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 138 Anagrafe degli agenti contabili**

##### *Formazione anagrafe*

Le PA obbligate comunicano alla Corte dei Conti -sezione giurisdizionale territorialmente competente - i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

L'anagrafe degli agenti contabili è tenuta presso la Corte dei conti in apposito sistema informativo nel quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle PA e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.



## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 138 Anagrafe degli agenti contabili**

##### *Formazione anagrafe*

Il primo adempimento avente rilevanza esterna è la

- comunicazione degli agenti contabili alla Corte dei conti competente territorialmente e poi

- annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di esercizio, si realizzerà la resa del conto giudiziale da parte delle varie amministrazioni.

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 138 Anagrafe degli agenti contabili**

##### ***Modalità di deposito***

Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo di modalità stabilite con i decreti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT (PEC e similari).

I documenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel D.lgs. 82/2005 (*art. 6, co. 3*).

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 138 Anagrafe degli agenti contabili** ***Trasmissione alla Corte dei Conti***

I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti dalle PA mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PEC).

*Nel procedimento: i fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.*

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 138 Anagrafe degli agenti contabili**

##### ***Accesso all'anagrafe agenti contabili***

All'anagrafe degli agenti contabili possono accedere le PA interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità telematiche (*art. 6. co. 3*).

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### Art. 139 *Presentazione del conto*

##### *Termini presentazione del conto*

Gli agenti nominati gestori dei conti (giudiziali) **entro 60 giorni** (salvo il diverso termine previsto dalla legge), dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla PA di appartenenza.

## **Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174**

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 139 Presentazione del conto**

##### *RUP della presentazione del conto*

Ciascuna PA individua un responsabile del procedimento (RUP) che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro 30 giorni dall'approvazione (del Bilancio), previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Corte, sezione giurisdizionale territorialmente competente.

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 139 Presentazione del conto**

##### ***Parificazione del conto***

La parificazione consiste nell'attività di riscontro della corrispondenza del conto reso dall'agente contabile con le scritture contabili dell'ente.

Il termine di 30 giorni si ritiene decorra dalla data di approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto dell'ente da parte dell'organo preposto

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 139 Presentazione del conto**

##### *Modalità della presentazione del conto*

Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.



## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 140 Deposito del conto**

##### *Attività e conseguenze del deposito*

Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente.

Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili.

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 140 Deposito del conto**

##### *Attività e conseguenze del deposito*

I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

## Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 140 Deposito del conto**

##### *Attività e conseguenze del deposito*

Il deposito del conto costituisce l'agente della PA in giudizio.

La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna PA, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

## **Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174**

### **“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”**

*(Pubblicato nella G.U. 07/09/2016 n. 209, S.O.)*

#### **Art. 140 Deposito del conto**

##### ***Attività e conseguenze del deposito***

Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici della PA a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.